

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dr. Alfredo Maria BECCHETTI, Avv. Mario Antonio SCINO, Avv. Serapio DEROMA, Dr. Antonio PATIERNO – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE MESI 1 AL SIG. GIULIANO PESCE (COLLABORATORE SOC. TERNANA CALCIO);**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 338/771PF07-08/SP/BLP DEL 18.7.2008)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/DCN del 26.11.08)

La C.G.F prende atto che si tratta di due diversi ricorsi e per tale ragione chiede l’integrazione della tassa reclamo.

Dopo aver separato i ricorsi la Corte li accoglie, annulla l’impugnata delibera e dispone la restituzione delle due tasse reclamo come prima disposto.

2) RICORSO DEL SIG. BORGIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.12.2008, INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

La C.G.F accoglie, in parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Boggio Sergio e limita al 19.12.2008 la sanzione della inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BALLERI DAVID SEGUITO GARA SUDTIROL/COMO DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

La C.G.F prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dichiara estinto il procedimento.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. CARI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/AREZZO DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cari Marco.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete